

P.a., documenti dematerializzati dal 12/8

La digitalizzazione totale dei procedimenti e provvedimenti amministrativi prevista per il venerdì 12 agosto è specificamente rilevante per la trasparenza amministrativa, più che per la forma degli atti da adottare.

Come è noto, dal 12 agosto scattano le regole tecniche disposte dal dpcm del 13 novembre 2014 di attuazione del Codice dell'amministrazione digitale, finalizzate alla dematerializzazione dei documenti amministrativi.

In molti stanno concentrando l'attenzione sulla necessità che i documenti originali delle pubbliche amministrazioni siano necessariamente prodotti in modalità informatica nativa, completata con uno degli strumenti che assicurano l'immodificabilità: la sottoscrizione con firma digitale ovvero con firma elettronica qualificata; l'apposizione di una validazione temporale; il trasferimento a soggetti terzi con posta elettronica certificata con ricevuta completa; la memorizzazione su sistemi di gestione documentale che adottino idonee politiche di sicurezza; il versamento ad un sistema di conservazione.

Tuttavia, la dematerializzazione si accompagna all'obbligo di formare i fascicoli informatici di gestione dei procedimenti, secondo le regole stabilite dall'articolo 41 del dlgs 82/2005, il cui comma 2-bis, in particolare, dispone che «il fascicolo informatico è realizzato garantendo la possibilità di essere direttamente consultato ed alimentato da tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento. Le regole per la costituzione, l'identificazione e l'utilizzo del fascicolo sono conformi ai principi di una corretta gestione documentale ed alla disciplina della formazione, gestione, conservazione e trasmissione del documento informatico, ivi comprese le regole concernenti il protocollo informatico ed il sistema pubblico di connettività, e comunque rispettano i criteri dell'interoperabilità e della cooperazione applicativa».

Queste norme non sono fini a se stesse,

cioè utili sono a un diverso modo di produrre e conservare i documenti amministrativi, ma, come detto prima, mirate a garantire trasparenza piena e accessibilità all'attività amministrativa. La normativa fin qui esaminata, infatti, è da mettere in stretta correlazione con l'articolo 1, comma 30, della legge anticorruzione, la 190/2012, ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni «hanno l'obbligo di rendere accessibili in ogni momento agli interessati, tramite strumenti di identificazione informatica di cui all'articolo 65, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase».

È evidente che l'obbligo di trasparenza imposto dalla normativa anticorruzione presuppone l'esistenza di un sistema di produzione dei documenti di carattere informatico, con la garanzia dell'immodificabilità, ma soprattutto l'esistenza di un sistema di gestione del flusso procedimentale, utile per distinguere le varie fasi e capace di rappresentare on line, utilizzando strumenti telematici, lo stato del procedimento. Il sistema dovrà completarsi con modalità che consentano a ciascun interessato di accreditarsi in modo univoco al sistema (tramite strumenti come pin e user id e password) e accedere in visualizzazione allo stato delle pratiche, per rendersi conto in tempo reale dell'andamento e, anche, per accedere direttamente agli originali o alle copie autenticate dei provvedimenti adottati.

La «reingegnerizzazione» dei processi di cui molti parlano, dunque, non sta tanto nella modalità con la quale si producono i documenti, quanto, soprattutto, nella messa a punto degli strumenti di accesso online, che la legge anticorruzione pretende già da quattro anni.

Luigi Oliveri